

Corte di Cassazione
Sentenza n. 6950 del 25 marzo 2014

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Carrara propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 47/13/11, depositata il 12 aprile 2011, con la quale, rigettato l'appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione della società A. di T.L. & C. Snc., relativa all'avviso di accertamento per la TARSU, riguardante gli anni d'imposta 2004-08, veniva accolta in parte. In particolare la CTR osservava che la sanzione doveva essere applicata solamente per l'anno 2004, trattandosi di omessa dichiarazione, senza che tale illecito fiscale potesse configurarsi per ciascuna delle annualità successive, riverberando la mancata denuncia gli effetti anche negli altri seguenti al primo.

La società A. di T.L. & C. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso si duce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 72 D.lgs. n. 507/93, in quanto il giudice del gravame non considerava che soltanto l'eventuale denuncia di occupazione dell'immobile aveva effetto anche per gli anni successivi al 2004, a meno di ulteriori modifiche o cessazione dello stato dei luoghi, mentre invece l'omessa dichiarazione automaticamente comportava la reiterazione dell'illecito fiscale per ciascun anno successivo sino alla cessazione della violazione stessa, sicché la sanzione andava applicata con riferimento a ciascuna annualità di tutto il periodo in questione.

Il motivo è fondato. Invero in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la medesima anno per anno. Tuttavia, posto che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denuncia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza ad esso, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo, come nella specie. D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuano ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18122 del 07/08/2009, n. 21337 del 2008).

Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice "a quo", altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

4. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Toscana, altra sezione, per nuovo esame.